



**BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DA CONCEDERE IN LOCAZIONE A CANONE CONCERTATO, AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 3, DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431, NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA A CARATTERE SPERIMENTALE DENOMINATA “VARIANTE URBANISTICA CONTRO LOCAZIONE”.  
PROGRAMMA REGIONALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 2007 - 2009.**

**1. FINALITA' DEL BANDO E DISPONIBILITA' FINANZIARIE**

La Giunta regionale, in attuazione del Provvedimento del Consiglio regionale n. 72 – prot. n. 12953 – in data 28 ottobre 2008, indice il presente bando per la individuazione degli operatori – AA.TT.E.R. del Veneto, Imprese di Costruzione e loro Consorzi, Cooperative di Abitazione e loro Consorzi, Fondazioni ONLUS statutariamente dedicate a contrastare il disagio abitativo - da incaricare della nuova costruzione di alloggi da concedere in locazione per un periodo non inferiore a venti anni a canone concertato ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 5.1., mediante l’applicazione della vigente disciplina regionale sull’accordo di programma, che legittima forme di negoziazione urbanistica tra ente pubblico e privati, rivolte alla definizione ed alla esecuzione di iniziative di interesse pubblico che richiedono l’azione integrata e coordinata di soggetti operanti sul territorio.

L’ammontare dei fondi disponibili allo scopo è di euro 8.500.000,00.

**2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DEI PROGRAMMI E DEGLI OPERATORI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

**2.1. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DEL PROGRAMMA**

A pena di esclusione dal presente bando, il programma proposto deve essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:

- a) disponibilità, da parte dell’Amministrazione comunale, al perseguimento delle finalità e degli obiettivi sanciti dalla presente iniziativa;
- b) rispetto delle superfici e dei limiti di calcolo, nell’ambito delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli edifici e degli alloggi, prescritti ai punti 7.1. e 7.2. del Provvedimento del Consiglio regionale 28 ottobre 2008, n. 72 – prot. n. 12953;
- c) prevedere tipologie edilizie intensive, con esclusione pertanto degli edifici unifamiliari non a schiera;
- d) gli alloggi oggetto di richiesta del finanziamento non devono essere assistiti da altro contributo, finanziamento o agevolazione pubblica finanziaria, in qualsiasi forma assegnati ed assentiti dall’ente pubblico con formale provvedimento amministrativo di ammissione.

**2.2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DEGLI OPERATORI**

**2.2.1. AA.TT.E.R. DEL VENETO**

Le AA.TT.E.R. del Veneto devono, a pena di esclusione, essere in possesso del seguente requisito:

- ✓ disponibilità dell’area su cui edificare.

**2.2.2. IMPRESE DI COSTRUZIONE E LORO CONSORZI**

Le Imprese di Costruzione e loro Consorzi devono, a pena di esclusione, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) disponibilità dell'area su cui edificare;
- b) attestazione di qualifica nella categoria di opere generali: "Edifici civili ed industriali – OG1", con classifica non inferiore all'importo dei lavori da eseguire, rilasciata da "Società Organismo di Attestazione - S.O.A." autorizzata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) non essere soggetti alle procedure concorsuali di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) iscrizione alla Cassa Edile e possesso di D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) regolare.

### 2.2.3. COOPERATIVE DI ABITAZIONE E LORO CONSORZI

Le Cooperative di Abitazione e loro Consorzi devono, a pena di esclusione, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) disponibilità dell'area su cui edificare;
- b) iscrizione all'Albo nazionale delle Società Cooperative Edilizie di Abitazione e loro Consorzi di cui all'art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) non essere soggetti alle procedure concorsuali di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

### 2.2.4. FONDAZIONI ONLUS STATUTARIAMENTE DEDICATE A CONTRASTARE IL DISAGIO ABITATIVO

Le Fondazioni ONLUS statutariamente dedicate a contrastare il disagio abitativo devono, a pena di esclusione, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) disponibilità dell'area su cui edificare;
- b) iscrizione all'anagrafe unica di cui all'art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- c) non essere soggetti alle procedure concorsuali di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

### 2.3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di ammissione, redatta sull'apposito modello di cui all'allegato "B1", parte integrante e sostanziale del presente bando di concorso, indirizzata al Presidente della Giunta Regionale – Direzione per l'Edilizia Abitativa – Palazzo Balbi – Dorsoduro n. 3901 – 30123 Venezia e corredata della documentazione prevista al successivo punto 6.2., deve essere inviata, a pena di esclusione, esclusivamente a mezzo raccomandata ed entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del presente bando di concorso.

A tal fine, fanno fede il timbro e data apposti dall'Ufficio postale accettante.

## **3. CRITERI PRIORITARI PER LA SCELTA DEI PROGRAMMI**

### 3.1. PUNTEGGI

Ai fini della formulazione della graduatoria, valgono le seguenti priorità:

- a) programma localizzato in Comune capoluogo di provincia: punti 10;
- b) programma localizzato in Comune confinante con il capoluogo di provincia o in comune ad alta tensione abitativa, come individuato dalla Giunta Regionale con deliberazione 28.02.2003, n. 525: punti 8;

- c) programma localizzato nell’ambito di un’area di urbanizzazione consolidata di cui all’art. 13, comma 1, lettera o), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, per la quale il Comune ha provveduto o sta procedendo alla adozione del Piano di assetto del territorio (PAT) di cui al medesimo articolo di legge regionale: punti 10;
- d) titolarità dell’area su cui edificare: punti 3;
- e) impegno ad eseguire l’intervento con la compresenza
- di almeno il 25%: punti 3;
  - di almeno il 50%: punti 6;
- delle caratteristiche previste ai punti 1.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.4, 2.5, 2.6.1, 2.6.2, 2.7.1, 2.7.2, 2.8, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 6.1, 6.2 e 7.1 dell’allegato “B” alla deliberazione della Giunta Regionale 17.06.2008, n. 1579 (“Linee guida in materia di edilizia sostenibile ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge regionale 9 marzo 2007, n. 4”), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 55 del 4 luglio 2008, le cui scale di prestazioni siano rapportabili ai massimali di punteggio previsti;
- f) impegno nel prevalente utilizzo in valore economico, nella esecuzione dell’intervento di nuova costruzione o di recupero di immobili rivolto alla realizzazione di nuove unità abitative, di prodotti e componenti certificati dagli organi accreditati a livello nazionale, come ecocompatibili e di lunga durata, in aderenza ai presupposti sanciti dalla Giunta Regionale con deliberazione 23.05.2003, n. 1564, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 57 del 13 giugno 2003: punti 3;
- g) impegno ad installare, per tutti gli alloggi oggetto di richiesta del finanziamento, pannelli solari piani per la produzione di acqua calda sanitaria, in aderenza ai requisiti ed alle caratteristiche stabiliti dalla Giunta Regionale con deliberazione 23.05.2003, n. 1565 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 57 del 13 giugno 2003, ovvero sulla base di ulteriori requisiti e caratteristiche nel frattempo intervenuti, rivolti a conseguire migliori obiettivi di rendimento: punti 3;
- h) impegno ad installare pannelli solari fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, rivolti a soddisfare le complete esigenze dell’intero organismo abitativo, a livello di parti condominiali in comune, con esclusione degli impianti di sollevamento: punti 3;
- i) impegno a realizzare l’intervento con la compresenza di almeno il 50% dei requisiti di qualità fruitiva dell’alloggio, indicati nell’allegato “B2” al presente bando di concorso: punti 3;
- j) impegno a realizzare l’intervento con la compresenza di almeno il 50% dei requisiti di qualità morfologica e fruitiva dell’organismo edilizio, indicati nell’allegato “B3” al presente bando di concorso: punti 3;
- k) impegno a realizzare l’intervento con la compresenza di almeno il 50% dei requisiti di qualità morfologica e fruitivi del complesso insediativo residenziale, indicati nell’allegato “B4” al presente bando di concorso: punti 5;
- l) impegno a locare gli alloggi oltre il periodo ventennale e fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di assegnazione del medesimo (punti 1 per ogni anno): fino a  
punti 5.

I punteggi relativi alle priorità di cui alle precedenti lettere a) - b) non sono tra loro cumulabili.

A parità di punteggio, la precedenza nella graduatoria è attribuita all’intervento con il maggior numero di alloggi da realizzare, oggetto di richiesta del finanziamento.

Perdurando ulteriormente la parità, si procederà mediante sorteggio.

#### **4. CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA**

A fronte della indubbia sussistenza del requisito di pubblica utilità, il programma deve prevedere, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 21 maggio 2004, n. 11, l'attivazione di una variante urbanistica dell'immobile sul quale è proposta l'ubicazione dell'intervento, da area agricola o adibita a servizi ovvero industriale - artigianale dimessa, in area edificabile con indice di edificabilità non superiore a 1,5 mc./mq..

La dimensione massima dell'edificazione prevista nel comparto proposto non deve essere superiore a 75.000 mc., così suddivisa:

|        | DESTINAZIONE  | % DI EDIFICAZIONE | ENTITA' SU 75.000 MC. |
|--------|---|-------------------|-----------------------|
| 1.     | <u>edilizia residenziale pubblica agevolata</u> , destinata alla locazione per un periodo non inferiore a venti anni a canone concertato ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, finanziata con la presente iniziativa:   | almeno 20%        | almeno mc. 15.000     |
| 2.     | <u>edilizia residenziale pubblica sovvenzionata</u> , destinata alla locazione permanente prevista dalla legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, realizzata dalle o ceduta alle AA.TT.E.R. del Veneto, anche mediante l'utilizzo dei fondi derivanti dalle alienazioni disposte con la legge 24 dicembre 1993, n. 560: | almeno 20%        | almeno mc. 15.000     |
| 3.     | <u>edilizia residenziale pubblica agevolata convenzionata</u> , destinata alla locazione a canone convenzionato o alla cessione in proprietà a prezzo convenzionato ai sensi della legge regionale 9 settembre 1999, n. 42:   | non oltre il 60%  | non oltre mc. 45.000  |
| TOTALE |   | 100%              | mc. 75.000            |

#### **5. DETERMINAZIONE DEL FINANZIAMENTO E RELATIVA EROGAZIONE**

##### 5.1. DESTINATARI DEL FINANZIAMENTO

L'incentivazione regionale per unità abitativa consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto, dell'importo unitario di euro 400,00 al metro quadrato di superficie complessiva, determinata ai sensi di quanto disposto dalla Giunta Regionale con precedente deliberazione 12.04.2002, n. 897 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 48 del 12 maggio 2002, fino ad un massimo di euro 30.000,00 per alloggio.

Hanno diritto ad usufruire dell'alloggio realizzato con il contributo di cui al precedente capoverso, gli assegnatari in possesso, alla data di registrazione del contratto di locazione, dei requisiti soggettivi certificati dal Comune, di seguito elencati:

- a) indicatore della situazione economica del nucleo familiare (ISE) non superiore a euro 60.000,00, aumentato di euro 2.000,00 per ogni figlio a carico;
- b) non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato, ai sensi della vigente normativa, alle necessità del proprio nucleo familiare, nel raggio di cinquanta chilometri dal posto di lavoro; per alloggio adeguato si intende l'abitazione che, esclusi i vani accessori:
  - ha un vano utile per ogni componente della famiglia (con un minimo di due vani ed un massimo di cinque vani);
  - non ha parti in proprietà comune;
  - è stata dichiarata abitabile dall'autorità competente;
- c) non aver beneficiato di alcun contributo/finanziamento agevolato concesso dallo Stato, dalla Regione o da altro ente pubblico per l'acquisto o il recupero dell'abitazione principale, ubicata nel territorio della Regione Veneto;

I requisiti di cui alle precedenti lettere b) e c) devono essere posseduti, oltre che dall'assegnatario, anche dai componenti il proprio nucleo familiare.

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi ovvero da un genitore e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio da almeno due anni e sia dimostrata nelle forme di legge. Per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, sono considerati componenti del nucleo i familiari per i quali è stato richiesto il ricongiungimento in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Per l'assegnatario dell'alloggio in procinto di contrarre matrimonio:

- 1) i requisiti di cui alle precedenti lettere b) e c) devono essere posseduti, oltre che dal medesimo, anche dal futuro coniuge;
- 2) l'indicatore della situazione economica (ISE) di cui alla precedente lettera a) è dato dalla sommatoria del proprio ISE esclusivamente con quello del futuro coniuge.

In tali casi (nubendi), il matrimonio deve intervenire entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto di compravendita/assegnazione definitiva dell'alloggio finanziato, pena la rideterminazione dei requisiti soggettivi tenendo conto della situazione familiare anagrafica di origine dell'intestatario dell'alloggio.

## 5.2. MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il beneficio di cui al precedente punto 5.1. sarà erogato all'operatore per stati di avanzamento dei lavori, come di seguito disposto:

- A) il 30%, dopo la emissione del decreto regionale di concessione provvisoria del contributo e previa trasmissione della sotto elencata documentazione, da presentare in originale o in copia conforme all'originale:
1. Comunicazione o Informazione antimafia (a seconda dell'importo di finanziamento concedibile), di cui al D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (con esclusione delle AA.TT.E.R. del Veneto);
  2. documentazione fotografica, comprovante la sussistenza della condizione prevista dalla Giunta Regionale con precedente deliberazione 22.12.2004, n. 4153, esposta nel successivo punto 6.4. (cartello di cantiere);
  3. Accordo di programma, stipulato ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge regionale 21 maggio 2004, n. 11;
  4. Deliberazione del Consiglio comunale di ratifica dell'Accordo di cui al precedente punto 3., a norma di quanto stabilito dall'art. 7, comma 6, della citata legge regionale n. 11/2004;
  5. quadro tecnico economico – Q.T.E. iniziale – dell'intervento, debitamente vistato dal Comitato tecnico di cui all'art. 13 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10, costituito presso l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale – A.T.E.R. – competente per territorio;
  6. Atto di proprietà dell'area (qualora non già presentato);
  7. Convenzione stipulata ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero della legge regionale 9 settembre 1999, n. 42, contenente, tra l'altro, il vincolo ventennale alla locazione degli alloggi;
  8. Permesso di costruire o Denuncia di inizio attività – D.I.A. – provvista del timbro di acquisizione da parte del Comune, da cui si evinca la formazione del consenso comunale;
  9. Comunicazione di inizio dei lavori, provvista del timbro di acquisizione da parte del Comune;
  10. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa nelle forme di legge dal Direttore dei lavori, concernente l'avvenuta e completa esecuzione delle opere di fondazione;
  11. Polizza fideiussoria o Fideiussione bancaria, rilasciata:
    - per la copertura dell'intero importo contributivo da riscuotere;
    - con la evidenziazione che lo svincolo della medesima, a prescindere dalla sua durata, interviene esclusivamente con la restituzione dell'originale da parte della Regione;
- B) un ulteriore 50%, previa trasmissione di:
1. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa nelle forme di legge dal Direttore dei lavori, concernente l'avvenuta e completa esecuzione delle opere al grezzo (murature, solai, tetto, tamponamenti, intonaci ed impianti);

2. Polizza fideiussoria o Fideiussione bancaria, avente i requisiti evidenziati nella precedente lettera A), sottopunto 11., del presente punto 5.2.;
- C) il saldo tra quanto erogato e quanto definitivamente spettante, dopo la emissione del decreto regionale di concessione definitiva del contributo e previa trasmissione della sotto elencata documentazione, da presentare in originale o in copia conforme all'originale:
1. Comunicazione o Informazione antimafia (a seconda dell'importo di finanziamento concedibile), di cui al D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (con esclusione delle AA.TT.E.R. del Veneto);
  2. quadro tecnico economico – Q.T.E. finale – dell'intervento, debitamente vistato dal Comitato tecnico di cui all'art. 13 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10, costituito presso l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale – A.T.E.R. – competente per territorio;
  3. di fine lavori, provvista del timbro di acquisizione da parte del Comune;
  4. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa nelle forme di legge dal Direttore dei Lavori, concernente la sussistenza, in capo all'intervento finanziato e nel caso di ricorso alle relative condizioni, delle priorità di cui alle lettere e), f), g), h), i), j) e/o k) del precedente punto 3.1..

Prima della emissione dei decreti previsti nelle precedenti lettere A) e B) del presente punto, la Regione si riserva di effettuare tutte le verifiche, anche documentali, sul programma finanziato, a propria discrezione ed opportunità; il mancato espletamento delle verifiche ritenute necessarie, dovuto ad impedimenti non imputabili all'Amministrazione regionale o dipendenti dalla indisponibilità dell'operatore, comporteranno la conseguente disattesa nella emissione dei decreti di che trattasi.

Le Polizze fideiussorie o le Fideiussioni bancarie di cui alle precedenti lettere A), sottopunto 11. e B), sottopunto 2. del presente punto 5.2., saranno restituite all'operatore dopo la emissione del decreto di concessione definitiva di cui alla successiva lettera C).

## **6. DISPOSIZIONI FINALI**

### **6.1. FINANZIAMENTO COMPLESSIVO**

Il finanziamento complessivamente assegnato a ciascun soggetto attuatore, in termini di contributo regionale, non potrà superare la somma di euro 1.500.000,00.

### **6.2. POSSESSO DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA' E DELLE PRIORITA', DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE E FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA**

I requisiti di ammissibilità e le priorità di cui al presente bando di concorso devono sussistere alla data di presentazione della domanda.

Ai fini della formulazione della graduatoria, che sarà effettuata entro il termine di 120 giorni dalla data di scadenza fissata nel precedente punto 2.3., la domanda di ammissione di cui al medesimo punto deve, a pena di esclusione, essere corredata della seguente documentazione in originale o in copia conforme all'originale:

#### ***6.2.1. DOCUMENTI IN ORIGINALE O IN COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, COMPROVANTI LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' PREVISTE NEL PRECEDENTE PUNTO 2.1.***

- a) deliberazione della Giunta comunale di presa d'atto della proposta di intervento presentata dall'operatore, con la quale venga dichiarata la disponibilità dell'Amministrazione locale al perseguimento delle finalità e degli obiettivi sanciti dalla iniziativa disposta dal presente bando di concorso;
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa nelle forme di legge dal Tecnico incaricato alla progettazione, concernente il rispetto, nell'ambito dell'intervento proposto, delle condizioni previste nel precedente punto 2.1., lettera b);

**6.2.2. DOCUMENTI IN ORIGINALE O IN COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, COMPROVANTI LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' PREVISTE NEL PRECEDENTE PUNTO 2.2.1. (SOLO NEL CASO DI AA.TT.E.R. DEL VENETO)**

- a) idonea documentazione comprovante la disponibilità dell'area su cui edificare (promessa o preliminare di compravendita registrato);

**6.2.3. DOCUMENTI IN ORIGINALE O IN COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, COMPROVANTI LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' PREVISTE NEL PRECEDENTE PUNTO 2.2.2. (SOLO NEL CASO DI IMPRESE DI COSTRUZIONE E LORO CONSORZI)**

- a) idonea documentazione comprovante la disponibilità dell'area su cui edificare (promessa o preliminare di compravendita registrato);
- b) Attestazione rilasciata da “S.O.A.” per la categoria “Edifici civili ed industriali – OG1”, con espressa indicazione della classifica e del relativo importo;
- c) Certificato di iscrizione alla Cassa Edile e Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);

**6.2.4. DOCUMENTI IN ORIGINALE O IN COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, COMPROVANTI LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' PREVISTE NEL PRECEDENTE PUNTO 2.2.3. (SOLO NEL CASO DI COOPERATIVE DI ABITAZIONE E LORO CONSORZI)**

- a) idonea documentazione comprovante la disponibilità dell'area su cui edificare (promessa o preliminare di compravendita registrato);
- b) Certificato di iscrizione all'Albo nazionale delle Società Cooperative Edilizie di Abitazione e loro Consorzi di cui all'art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa nelle forme di legge dal Presidente della Cooperativa o del Consorzio, concernente la sussistenza della condizione prevista dal precedente punto 2.2.3., lettera c);

**6.2.5. DOCUMENTI IN ORIGINALE O IN COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, COMPROVANTI LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' PREVISTE NEL PRECEDENTE PUNTO 2.2.4. (SOLO NEL CASO DI FONDAZIONI ONLUS STATUTARIAMENTE DEDICATE A CONTRASTARE IL DISAGIO ABITATIVO)**

- a) idonea documentazione comprovante la disponibilità dell'area su cui edificare (promessa o preliminare di compravendita registrato);
- b) Statuto della fondazione, da cui si evinca il fine dell'Ente di contrastare il disagio abitativo ;
- c) Certificato di iscrizione all'anagrafe unica di cui all'art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa nelle forme di legge dal Presidente della Fondazione, concernente la sussistenza della condizione prevista dal precedente punto 2.2.4., lettera c);

**6.2.6. DOCUMENTI IN ORIGINALE O IN COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, COMPROVANTI LE CONDIZIONI PRIORITARIE EVENTUALMENTE DICHIARATE E PREVISTE NEL PRECEDENTE PUNTO 3.1. (PUNTEGGI)**

- a) Dichiarazione dell'Amministrazione comunale, concernente la sussistenza nella condizione prevista dalla lettera c) del precedente punto 3.1.;
- b) Atto di proprietà dell'area, ai fini della dimostrazione della sussistenza nella condizione prevista dalla lettera d) del precedente punto 3.1.;
- c) Attestazione tecnico-analitico-descrittiva, redatta e sottoscritta da tecnico abilitato all'esercizio professionale, peraltro attestante la sussistenza delle condizioni, nell'intervento proposto, stabilite dalle lettere e), f), g), h), i), j), e/o k) del precedente punto 3.1..

d) dichiarazione d’impegno, resa dal legale rappresentante, concernente la durata della locazione, ai fini della dimostrazione di sussistenza nella condizione prevista dalla lettera l) del precedente punto 3.1..

### 6.3. ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

A pena di decadenza dal finanziamento:

a) gli operatori devono pervenire alla fase di inizio dei lavori per ciascun intervento finanziato entro tredici mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento regionale di ammissione a finanziamento che, nella prima fase, coinciderà con la emanazione della graduatoria definitiva di cui al precedente punto 6.2.;

b) i lavori dovranno essere ultimati entro trentasei mesi dalla data di inizio dei medesimi;

c) gli alloggi dovranno essere locati entro diciotto mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Eventuali proroghe o differimenti dei predetti termini, a fronte di eventi eccezionali o cause di forza maggiore, peraltro entrambi non imputabili alla volontà dell’operatore, potranno essere concesse dal Dirigente regionale della Direzione per l’Edilizia Abitativa su presentazione di apposita istanza motivata, corredata da idonea documentazione comprovante i suddetti eventi e le predette cause.

### 6.4. VARIE

In attuazione a quanto disposto dall’art. 4 dello “schema di Convenzione regolante i rapporti tra la Regione del Veneto ed i beneficiari dei finanziamenti regionali”, parte integrante e sostanziale della precedente deliberazione della Giunta Regionale 22.12.2004, n. 4153 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 15 febbraio 2005), i lavori dei programmi finanziati con il presente bando di concorso devono essere pubblicizzati mediante la esposizione di apposito “cartello di cantiere”, provvisto degli elementi informativi di cui all’allegato “1” dello schema di Convenzione medesimo.

La mancata previsione di quanto sopra esposto e, conseguentemente, la mancata trasmissione della documentazione prevista dal precedente punto 5.2., lettera A), sottopunto 2) del presente bando di concorso, non consentirà l’emissione del decreto di concessione provvisoria del finanziamento.

La mancata attuazione da parte dell’operatore delle priorità indicate dal medesimo in sede di partecipazione al bando, espone nel precedente punto 3.1., lettere e), f), g), h), i), j) e/o k), comporta la revoca del finanziamento regionale allo stesso concesso.

Come espressamente previsto nel precedente punto 1., gli alloggi devono essere affittati ad un canone di locazione corrispondente a quello “concertato” ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431; in assenza degli accordi sottoscritti in sede locale tra le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e gli inquilini, il suddetto canone di locazione è determinato tenuto conto dei valori risultanti, in relazione a condizioni equivalenti di localizzazione e di tipologia edilizia, da analogo accordo sottoscritto in un Comune limitrofo, di più prossima dimensione demografica.

I locatari sono obbligati a risiedere, in via continuativa, nell’alloggio oggetto di contributo, per cinque anni dalla data di assegnazione, salvo preventiva autorizzazione alla eventuale disattesa temporanea della suddetta previsione, rilasciata dall’Amministrazione regionale. La violazione di detto obbligo comporta la rescissione del contratto di locazione, nel quale dovrà essere fatta espressa menzione delle previsioni di cui al presente capoverso.

Perdurando il rapporto di locazione con il locatario nonostante la manifestata violazione di cui al precedente capoverso, sarà provveduto alla revoca del finanziamento regionale concesso in capo all’operatore e la conseguente restituzione alla Regione del contributo definitivamente concesso per l’alloggio in questione, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data delle singole erogazioni e fino a quella della effettiva restituzione.

Gli alloggi possono essere alienati in favore di terzi, prima della scadenza del vincolo ventennale, a condizione che gli acquirenti subentrino nei vincoli della locazione previsti nel presente bando di concorso e riportati nella Convenzione di cui alla lettera A), sottopunto 7. del precedente punto 5.2..

Alla scadenza del ventesimo anno dalla data di stipula del primo contratto di locazione, sottoscritto per ogni singola abitazione, l'alloggio potrà essere venduto ad un prezzo non superiore a quello determinato dalla Convenzione di cui al precedente capoverso.

**IL PRESIDENTE**  
**- On. Dott. Giancarlo Galan -**